



*Procura Generale della Repubblica della
Corte di Cassazione*

MEMORIA DEL PUBBLICO MINISTERO

SEZIONE SESTA PENALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

UDIENZA DEL 13 OTTOBRE 2021

Ruolo n. 0 (n. 26687/2021 R.G.)

Ricorrente: *****

Ricorre contro: Ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano del 16.7.2021

IL PUBBLICO MINISTERO

Rileva quanto segue.

Con unico motivo di ricorso la difesa eccepisce la violazione di legge in relazione alla decisione del Tribunale del Riesame di applicare il raddoppio dei termini di custodia ai sensi dell'articolo 303 comma II cpp a seguito della sentenza di annullamento senza rinvio emessa dalla Corte di Cassazione rispetto alla sentenza della Corte di Appello di Milano che, in data 3.3.2020, aveva confermato la sentenza di condanna del Gup di Milano alla pena di anni 16 e mesi 8 di reclusione in relazione ai delitti di cui agli articoli 74- 73 Dpr 309/90.

Ad avviso della difesa con la sentenza di annullamento senza rinvio emessa dalla Cassazione doveva tenersi conto del termine di fase previsto fra l'adozione della sentenza di primo grado e quella di appello, spirato il 21.9.2020 e, comunque, non oltre il 21.6.2021.

In particolare, non essendovi stata sentenza con rinvio non poteva trovare applicazione il disposto dell'articolo 303 comma II cpp non essendovi stato un effettivo regresso legittimante il raddoppio ai sensi dell'articolo 304 comma VI cpp.

Sul punto la difesa rileva che per effetto della decisione della Cassazione non vi sarebbe stata alcuna regressione e, dunque, non sarebbe applicabile la disposizione di cui all'articolo 303 comma II.

In ogni caso non potrebbe applicarsi il disposto dell'articolo 304 comma VI cpp il quale presuppone che il termine ordinario non sarebbe spirato, laddove, nel caso di specie, per effetto dell'annullamento senza rinvio, il termine originario era ormai decorso.

Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.

In primo luogo va osservato che in caso di regresso, ai sensi dell'articolo 303 comma II cpp, i termini decorrono ex novo relativamente a ciascun stato e grado del procedimento.

Non v'è dubbio, rispetto al caso in esame, che la sentenza di annullamento senza rinvio abbia determinato il regresso del procedimento ed una nuova decorrenza ai sensi dell'articolo 303 comma secondo cpp, dovendosi richiamare- anche in questa sede- il principio espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui: "La pronuncia di annullamento senza rinvio della Corte di cassazione, con trasmissione degli atti al giudice competente per il merito, rientra tra le cause che determinano la regressione del procedimento ed una nuova decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 303, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di una sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con trasmissione degli atti al tribunale)." Cass, sezione VI sentenza nr 39266 del 5.7.2013.

Non può, in particolare, concordarsi sul punto con la difesa nel ritenere che tale pronuncia, adottata con riferimento all'annullamento senza rinvio di una sentenza di applicazione, non sia riferibile al caso di specie.

Ed invero se in quel caso, che ha dato corso alla massima, all'annullamento è conseguita la regressione al giudizio di primo grado, nel caso qui in esame all'annullamento della sentenza di appello consegue la regressione al giudizio di appello senza cogliere differenza alcuna tra l'una e l'altra situazione, tale da ritenere non applicabile al presente procedimento il principio di diritto richiamato.

In definitiva:

alla data di adozione della sentenza di annullamento il termine di cui all'articolo 303 comma I lettera d) cpp certamente non era decorso;

al caso in esame deve applicarsi senz'altro l'articolo 303 comma II e, conseguentemente, la decorrenza ex novo dei termini nei limiti di anni tre a partire dal 19.2.2019.

Di qui la manifesta infondatezza della eccezione sollevata. P.Q.M.

CHIEDE

Che l'On. Corte di cassazione dichiarare inammissibile il ricorso.

Roma, 1 ottobre 2021

Il Sostituto Procuratore Generale
Vincenzo Senatore